



COMUNICATO UFFICIALE N. 316 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i CC.UU. n. 233/AA, 234/AA, 235/AA, 236/AA, 237/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1003 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ASCIONE, Mauro VILLATORE, Daniele ROSSI e della società A.S.D. REAL VESUVIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE ASCIONE, Presidente della società A.S.D. Real Vesuvio, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniele Rossi nella gara del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Real Vesuvio – Real Rovigliano del 15.4.2018;

MAURO VILLATORE, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Real Vesuvio, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Real Vesuvio in occasione della gara del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania Real Vesuvio – Real Rovigliano del 15.4.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Daniele Rossi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DANIELE ROSSI, calciatore schierato per la società A.S.D. Real Vesuvio, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato di seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Real Vesuvio – Real Rovigliano del 15.4.2018, nelle file della società A.S.D. Real Vesuvio, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. REAL VESUVIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe ASCIONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL VESUVIO, Mauro VILLATORE e Daniele ROSSI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ASCIONE, 2 mesi di inibizione per il sig. Mauro VILLATORE, 4 giornate di squalifica per il sig. Daniele ROSSI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società A.S.D. REAL VESUVIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gennaro MARZANO e della società A.S.D. BARONE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO MARZANO, Dirigente della ASD Barone Calcio, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Barone Calcio in occasione della gara Barone Calcio-Sportland del 29.05.2018, valevole per il campionato Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in qualità di allenatore il Sig. Peragine Nicola, non tesserato e non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nel Ruolo di appartenenza, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso sedesse in panchina senza averne titolo;

A.S.D. BARONE CALCIO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alfredo AURICCHIO in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. BARONE CALCIO e Gennaro MARZANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Gennaro MARZANO, e di € 60,00 (sessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BARONE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 398 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Michele BALDINI avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE BALDINI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. nonché agli artt. 34, 38, 40 lett. C) e Ca) e 41 del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37, 39 lett. D) e Da) e 40 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, nel corso della medesima stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica, dapprima, di fatto, della prima squadra della A.S.D. PIAZZANO partecipante al Campionato di Promozione, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo per la quale era tesserato quale calciatore dilettante e poi, dal 2 marzo 2018, quella della prima squadra della U.S. Tornareccio partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone E, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele BALDINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Michele BALDINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto COLETTI, Riccardo NERI, Mauro NERI e della società A.C. FONTE MERAVIGLIOSA avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO COLETTI, allenatore di base iscritto nei ruoli tecnici all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 tesserato come allenatore della A.C. Fonte Meravigliosa ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Riccardo Neri, dirigente della A.C. Fonte Meravigliosa il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto nella stagione 2017-2018 le funzioni di allenatore di fatto della A.C. Fonte Meravigliosa per la categoria Allievi regionali e Giovanissimi Regionali;

RICCARDO NERI, dirigente della A.C. Fonte Meravigliosa all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2017-2018 benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.C. Fonte Meravigliosa per le categorie Allievi regionali e Giovanissimi Regionali al posto dell'allenatore abilitato Sig. Roberto Coletti;

MAURO NERI, presidente della A.C. Fonte Meravigliosa, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 comma 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Riccardo Neri, dirigente della A.C. Fonte Meravigliosa nella stagione sportiva 2017-2018 di svolgere di fatto l'attività di allenatore in favore della A.C. Fonte Meravigliosa al posto dell'allenatore abilitato Sig. Roberto Coletti, benché il Sig. Riccardo Neri non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica delle squadre categorie Allievi regionali e Giovanissimi Regionali;

A.C. FONTE MERAVIGLIOSA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro NERI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C. FONTE MERAVIGLIOSA, Roberto COLETTI e Riccardo NERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Roberto COLETTI, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Riccardo NERI, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Mauro NERI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. FONTE MERAUVIGLIOSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1129 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiemouè BAKAYOKO, Franck Yannick KESSIE, e della società A.C. MILAN S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

TIEMOUÈ BAKAYOKO, calciatore tesserato per la società A.C. Milan S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver approfittato dell'usuale scambio di maglia a fine gara effettuato – a scopo di cortesia - con il calciatore tesserato per la società S.S. Lazio S.p.A. Francesco Acerbi per utilizzare detta maglia – insieme al calciatore Franck Yannick Kessié – quale trofeo da esibire ai tifosi della società A.C. Milan S.p.A. collocati nel secondo anello Blu (C.d. Curva Sud) dello Stadio Meazza, al termine della gara Milan-Lazio del 13 aprile 2019, con fare sbeffeggiante ed irrispettoso;

FRANCK YANNICK KESSIE, calciatore tesserato per la società A.C. Milan S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver – insieme al calciatore Tiémoué Bakayoko – esibito ai tifosi della società AC Milan collocati nel secondo anello Blu (C.d. Curva Sud) dello Stadio Meazza, al termine della gara Milan-Lazio del 13 aprile 2019, a mo' di trofeo la maglia di gara del calciatore tesserato per la società SS Lazio S.p.A. Francesco Acerbi, indicandone più volte con la mano destra il nome stampato sul retro, con fare sbeffeggiante ed irrispettoso;

A.C. MILAN S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ivan GAZIDIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.p.A., Tiemouè BAKAYOKO e Franck Yannick KESSIE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 33.334,00 (trentatremila trecento trentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Tiemouè BAKAYOKO, di € 33.334,00 (trentatremila trecento trentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Franck Yannick KESSIE, e di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina